

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

01792



Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo

ACCORDO QUADRO

tra

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

e

la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (da qui in avanti definita "ANCI"), con sede in Roma, Via dei Prefetti n.46, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Dott. Leonardo Domenici,

e

la Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri (da qui in avanti definita "DGCS"), con sede in Roma, P.le della. Farnesina n.1, in persona del suo Direttore Generale, Min. Plen. Giandomenico Magliano,

collettivamente da qui in avanti definite "Parti",

premesse:

- che l'art.2, commi 4 e 5 della legge 26 febbraio 1987 n.49 concernente la "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" prevede che le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali italiani, anche utilizzando le proprie strutture pubbliche, possano proporre ed attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo e che a tal fine la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) possa stipulare con esse apposite convenzioni;

- che l'art.19, comma 1 della legge 23 marzo 1993 n.68 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" estende all'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) ed all'Unione delle Province Italiane (UPI) l'idoneità "a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" autorizzando la DGCS "a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati";
- che il medesimo art.19, comma 1 bis prevede che "i Comuni e le Province possano destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre capitoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale";
- che l'art.272, commi 1 e 2 "Attività delle Associazioni nella cooperazione allo sviluppo" del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ribadisce quanto già previsto nel citato art.19 della legge n.68/93;
- che nel corso dell'ultimo decennio l'attività di cooperazione allo sviluppo promossa ed attuata dai Comuni italiani direttamente od attraverso soggetti attivi del proprio territorio di competenza si è via via incrementata e che tale attività si è sempre più spesso sinergicamente inserita nell'azione di cooperazione allo sviluppo della DGCS e dell'Unione europea;
- che con delibera n.51 del 24 marzo 2000 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'art.9 della legge 49/87 ha approvato l'adozione delle "Linee di indirizzo e modalità attuative per la cooperazione decentrata allo sviluppo" predisposte dalla DGCS in esito ad un processo di consultazione con l'ANCI, l'UPI e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sulla scorta del sempre maggiore impegno delle Autonomie Locali nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo;
- che dette "Linee di indirizzo" prevedono, in rapporto di partenariato anche finanziario, stabili modalità di collaborazione operativa fra la DGCS e le Autonomie Locali e che tale collaborazione sia supportata da flussi di informazione costanti circa le azioni di cooperazione programmate o poste in essere da ciascuna delle parti anche derivanti dalla costituzione di una Banca Dati di comune accesso "..... attraverso la quale sia possibile giungere all'elaborazione di una mappatura ragionata della presenza del sistema delle Autonomie Locali italiane nei PVS" e ne derivi l'ottimizzazione dell'azione italiana di aiuto allo sviluppo e la valorizzazione dell'apporto della cooperazione decentrata;

considerato:

- che il Ministro degli Affari Esteri nella Nota di indirizzo dell'attività di cooperazione allo sviluppo della DGCS per l'anno in corso ha sottolineato l'"opportunità" rappresentata dalla cooperazione decentrata ed ha invitato la DGCS a definire, fra altre, idonee intese con l'ANCI al fine di sostenere iniziative di cooperazione allo sviluppo di particolare interesse nell'ottica della politica estera dell'Italia;

- che in ottemperanza a tale indirizzo, il documento "Linee programmatiche della cooperazione allo sviluppo per il triennio 2001-2003" approvato dal Comitato Direzionale con delibera n.12 del 9 marzo 2001, prevede la stipula di una Convenzione quadro fra la DGCS e l'ANCI mirata ad istituzionalizzare i rapporti di collaborazione fra le parti per la valorizzazione delle potenzialità dei Comuni italiani in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo;
- che l'ANCI, cui è associato l'80 % dei Comuni italiani, persegue quale obiettivo statutario la valorizzazione del ruolo dei propri associati nei diversi campi e settori in cui si esplica la loro azione amministrativa;
- che l'ANCI in applicazione dell'art.3, comma c) dello Statuto fornisce servizi di "informazione, consulenza e assistenza agli associati" ed, in applicazione del comma g) del medesimo articolo, "promuove e coordina, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali";
- che l'ANCI nell'ambito del proprio "Dipartimento Mezzogiorno e Politiche Comunitarie" ha da tempo costituito un apposito Ufficio di assistenza ai Comuni associati che intendano intraprendere azioni di cooperazione in favore dei PVS;
- che i Comuni associati hanno più volte espresso l'esigenza di una più sistematica e puntuale informativa circa il panorama delle attività di cooperazione allo sviluppo in essere, gli orientamenti programmatici della cooperazione governativa in materia, gli obiettivi perseguiti e le strategie operative da essa adottate anche in ragione del dibattito internazionale, gli aggiornamenti sulle relative metodologie applicative;
- che tali Comuni hanno altresì sottolineato la necessità di una formazione mirata delle proprie strutture tecniche ed amministrative al fine di accrescere la propria capacità di promuovere, programmare ed attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo,

convengono quanto segue:

Articolo 1 **Finalità**

Le Parti si impegnano a sviluppare un sistema di collaborazione teso a valorizzare ed accrescere l'apporto dell'azione di cooperazione decentrata promossa ed attuata dai Comuni italiani nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia ed a promuoverne la conoscenza e la diffusione operativa nell'ambito dell'Unione Europea, degli Organismi internazionali di cooperazione allo sviluppo, dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

Oggetto

La collaborazione di cui all'Articolo 1 sarà attuata attraverso:

- a) il progressivo sviluppo di una banca dati e di un sistema di informazione interattivo, congiuntamente finanziato dalla DGCS e dall'ANCI e gestito da quest'ultima, prioritariamente finalizzato:
 - alla diffusione presso i Comuni associati delle linee di indirizzo politico e programmatico della cooperazione allo sviluppo nazionale e delle strategie e metodologie operative e delle norme procedurali da essa via via adottate per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati in sede internazionale;
 - alla raccolta delle eventuali manifestazioni di interesse dei Comuni associati alla partecipazione, anche finanziaria, alle iniziative inserite nel quadro programmatico governativo od allo sviluppo di sinergie operative con esse;
 - alla diffusione presso i Comuni associati di ogni ulteriore dato informativo rilevante ai fini del loro aggiornamento in merito alla riflessione internazionale effettuata in sede OCSE, UN ed IFI in tema di cooperazione allo sviluppo;
 - alla acquisizione dei dati di base dell'attività di cooperazione allo sviluppo in essere od in programmazione da parte di tali Comuni utile ad elaborare e diffondere a livello nazionale ed internazionale una mappatura ragionata della presenza del sistema degli Enti locali italiani nei PVS;
- b) la realizzazione di specifiche iniziative, congiuntamente formulate e finanziate dalla DGCS e dall'ANCI ed organicamente fra loro interrelate, mirate alla informazione, sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento dei Comuni associati e delle loro strutture pubbliche in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo ed al supporto tecnico eventualmente richiesto all'ANCI dai Comuni stessi per un migliore sviluppo della propria azione di aiuto.

Articolo 3

Modalità operative

- a) il presente Accordo sarà reso operativo attraverso la stipula di apposite convenzioni fra la DGCS e l'ANCI nell'ambito delle quali saranno definite le specifiche attività da svolgere e le relative modalità di finanziamento e disciplinati i rapporti fra le Parti;
- b) ai fini di detta collaborazione l'ANCI opererà attraverso il proprio "Dipartimento Mezzogiorno e Politiche comunitarie". La DGCS opererà attraverso l'Unità di Coordinamento della Cooperazione Decentrata costituita presso il proprio Ufficio I.

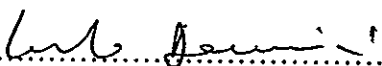
Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla data della relativa stipula.

Stipulato in Roma, il 3-5-2001 in due originali.

Per la
Associazione Nazionale Comuni Italiani:

Dott. Leonardo Domenici
Presidente

..... 

Per il
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale
per la
Cooperazione allo Sviluppo:

Min. Plen. Giandomenico Magliano
Direttore Generale

..... 